



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO DI GHEDI

Via Garibaldi 92 – 25016 Ghedi - Tel: 030-901066 Fax: 030-901066
e-mail uffici: bsic8aj00q@istruzione.it - Sito Web – www.icghedi.edu.it
Codice meccanografico BSIC8AJ00Q – Codice Fiscale 80053710176 – Codice Univoco Ufv995



Circ. n. 648

Ghedi 30/08/2021

ISTITUTO COMPRENSIVO DI GHEDI - -GHEDI
Prot. 0004936 del 30/08/2021
08 (Uscita)

Personale Docente

Personale A.T.A.

Sigg. Genitori/Tutori/Affidatari

Alunne e Alunni

Oggetto: Disposizioni per l'attuazione del D. Lgs 6 agosto 2021, n. 111 avente ad oggetto "Misure urgenti per l'esercizio delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti"

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti";

Vista la Nota M.I. del 13 agosto 2021, n. 1237 con oggetto Decreto-legge n. 111/2021 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" - Parere tecnico.

Vista la Nota del M.I. 22 luglio 2021, n. 1107, ad accompagnamento del verbale del Comitato tecnico scientifico 12 luglio 2021, n. 34;

Visto il D.M. 6 agosto 2021, n. 257, che ha adottato il "Piano Scuola 2021-2022 – Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione";

Considerato che il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 (d'ora innanzi D.L.) si rivolge alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per le quali fissa misure minime di sicurezza da adottare nello svolgimento delle proprie attività;

Considerato che il D.L. dispone che sull'intero territorio nazionale e per l'intero anno scolastico 2021/2022, i servizi educativi e scolastici "sono svolti in presenza", in considerazione della progressione della campagna vaccinale e che a tale disposizione sono consentite deroghe solo da parte dei Presidenti delle Regioni e Province autonome "esclusivamente in zona rossa e arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità ..." e che in tal caso, per il tempo strettamente necessario, le istituzioni scolastiche ricorreranno alla didattica digitale integrata;



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO DI GHEDI

Via Garibaldi 92 – 25016 Ghedi - Tel: 030-901066 Fax: 030-901066
e-mail uffici: bsic8aj00q@istruzione.it - Sito Web – www.icghedi.edu.it
Codice meccanografico BSIC8AJ00Q – Codice Fiscale 80053710176 – Codice Univoco Ufv995



Considerato che resta impregiudicata la possibilità di “svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori... o per mantenere una relazione educativa degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali”;

Considerato che l’art. 1 del decreto-legge 111/2021 prevede le seguenti misure di sicurezza:

- è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
- è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°;

Considerato che all’art. 1, comma 6 è stabilito che Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2 del D. Lgs 52/2021 (green pass).

Considerato che il mancato rispetto di tale disposizione da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Preso atto che la certificazione verde viene rilasciata:

- A chi abbia effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni o abbia completato il ciclo vaccinale;
- A chi sia risultato negativo a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- A chi sia guarito da COVID-19 nei sei mesi precedenti;

Considerato che le disposizioni relative ai green pass non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Considerato che il Ministero della salute, con circolare 4 agosto 2021, n. 35309, ha stabilito che per i soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 sia stata omessa o differita per specifiche e documentate ragioni cliniche, che la rendano in maniera permanente o temporanea controindicata, venga rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione e che tale documentazione è utile, a tutti gli effetti, per “consentire l’accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105” e che tale certificazione viene rilasciata in formato cartaceo ed ha valore sino al 30 settembre 2021;



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO DI GHEDI

Via Garibaldi 92 - 25016 Ghedi - Tel: 030-901066 Fax: 030-901066

e-mail uffici: bsic8aj00q@istruzione.it - Sito Web - www.icghedi.edu.it

Codice meccanografico BSIC8AJ00Q - Codice Fiscale 80053710176 - Codice Univoco Ufv995



Considerato che il D.L. pone in capo ai Dirigenti scolastici l'obbligo di verificare il possesso della certificazione verde o del certificato di esenzione e che tale obbligo può essere delegato a personale della scuola

Considerato che il MI nella nota tecnica 1237/2021 esprime il parere che non sia necessario acquisire copia della certificazione, ritenendosi sufficiente la registrazione dell'avvenuto controllo con atto interno recante l'elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato;

Considerato che la violazione del dovere di possesso e di esibizione è sanzionata in via amministrativa da parte dei dirigenti scolastici con una sanzione amministrativa pecuniaria e che tale violazione incide sul rapporto di lavoro, in quanto il mancato possesso della certificazione è qualificata come "assenza ingiustificata" e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale;

Preso atto che a partire dal primo al quarto giorno di "assenza ingiustificata", al personale non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominato e che a partire dal quinto giorno il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento comunque denominato, fino a quando non si sia acquisito il certificato verde;

SI EMANANO

le seguenti disposizioni organizzative di cui all'oggetto

- le lezioni, a partire dal 6 settembre 2021 si svolgeranno interamente in presenza;
- il funzionamento dei laboratori sarà sempre garantito in presenza, così come la didattica per gli alunni diversamente abili o con bisogni educativi speciali;
- l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie è obbligatorio in tutte le aule scolastiche, nei laboratori e in tutte le situazioni statiche, anche in quelle in cui sarà possibile garantire la distanza di 1 metro;
- è vietato l'ingresso nella scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°, ma che non verrà rilevata la temperatura all'ingresso della scuola;
- il personale scolastico è tenuto, dal 1° settembre al 31 dicembre, all'obbligo di possesso della "certificazione verde COVID-19" e al dovere di "esibizione" della stessa al personale formalmente autorizzato con apposita delega del Dirigente ed individuato nei Collaboratori scolastici, in particolare quelli presenti alla reception, secondo i rispettivi turni di servizio;
- i collaboratori, già formati in materia di privacy, con la delega riceveranno specifiche istruzioni scritte per la gestione dei dati personali nello svolgimento delle attività di propria competenza (verificatori);
- le informazioni sulla posizione dei dipendenti relativamente alla validità della certificazione verde covid 19 saranno anche accessibili al personale amministrativo per le attività di propria competenza;



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO DI GHEDI

Via Garibaldi 92 – 25016 Ghedi - Tel: 030-901066 Fax: 030-901066

e-mail uffici: bsic8aj00q@istruzione.it - Sito Web – www.icghedi.edu.it

Codice meccanografico BSIC8AJ00Q – Codice Fiscale 80053710176 – Codice Univoco Ufv995



- il controllo sul possesso della certificazione o di una certificazione di esenzione dalla vaccinazione avverrà di norma all'ingresso in istituto ma potrà avvenire anche in altre occasioni nel corso della giornata se per qualche motivo non fosse stato possibile effettuare la verifica in precedenza

Modalità di controllo del green pass

Il dirigente scolastico ed il personale dallo stesso incaricato (verificatori) hanno il potere-dovere di effettuare il controllo della certificazione verde COVID-19 mediante l'App *VerificaC19* e, ove necessario, richiedere l'esibizione del documento di identità.

La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del QR code e consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione. In questa attività dunque non sono trattati dati rilevanti ai fini della tutela della riservatezza dei dati personali.

Nella verifica della certificazione verde COVID-19 mediante la citata App si possono verificare 3 tipologie di risultati:

- schermata verde: la certificazione è valida per l'Italia e l'Europa;
- schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l'Italia;
- schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura.

I soggetti incaricati dalla scrivente alla verifica delle certificazioni (verificatori) potranno far accedere nell'istituto **esclusivamente i lavoratori muniti di certificazione verde COVID-19 o di documento di esenzione con le esclusive tipologie di risultati con schermata verde o azzurra.**

Pertanto, **nelle more di diverse indicazioni ministeriali**, la verifica del GP avverrà tramite apposita applicazione di verifica nazionale “APP VerificaC19” con la seguente modalità:

1. La Certificazione è richiesta dal verificatore all'interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo);
2. L'APP VERIFICA C19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato;
3. L'APP VERIFICA C19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida;
4. L'APP VERIFICA C19 mostra graficamente al verificatore l'effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario della stessa;

Ai verificatori basterà inquadrare il QR Code della certificazione verde Covid-19, che si può esibire in formato cartaceo o digitale, e accertarsi della validità e dei dati identificativi. Per il rispetto della privacy, ai fini della verifica da parte dell'operatore occorre esibire solo e soltanto il QR Code e, nel caso di



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO DI GHEDI

Via Garibaldi 92 – 25016 Ghedi - Tel: 030-901066 Fax: 030-901066
e-mail uffici: bsic8aj00q@istruzione.it - Sito Web – www.icghedi.edu.it
Codice meccanografico BSIC8AJ00Q – Codice Fiscale 80053710176 – Codice Univoco Ufv995



impossibilità di identificazione personale, il documento di identità per verificare che il GP esibito sia effettivamente quello del dipendente.

Certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19.

Con circolare n. 35309 del 4 agosto 2021, il Ministero della Salute ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 viene omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n.105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali. Salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale. La certificazione deve essere rilasciata a titolo gratuito e dovrà contenere:

1. i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
2. la dicitura “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 Luglio 2021, n 105”;
3. la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al “ (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021);
4. dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
5. timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
6. numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore.

Mancato possesso o esibizione della certificazione verde COVID-19

Il mancato possesso della certificazione verde COVID-19 non consente l'ammissione al servizio ed è considerato “assenza ingiustificata”.

Per effetto di tali disposizioni normative il personale scolastico sprovvisto della certificazione verde COVID-19 o certificato di esenzione **non può accedere presso l'istituzione scolastica e non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale di appartenenza.**



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO DI GHEDI

Via Garibaldi 92 - 25016 Ghedi - Tel: 030-901066 Fax: 030-901066

e-mail uffici: bsic8aj00q@istruzione.it - Sito Web - www.icghedi.edu.it

Codice meccanografico BSIC8AJ00Q - Codice Fiscale 80053710176 - Codice Univoco Ufv995



Allo stato attuale, chi viola l'obbligo di possesso/esibizione della certificazione verde COVID-19, è soggetto alle seguenti conseguenze:

- **Applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400 ad € 1.000 ;**
- **L'assenza conseguente alla non ammissione in servizio è considerata ingiustificata per i primi quattro giorni;**
- **Dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato**

Ulteriori informazioni possono essere reperite all'indirizzo www.dgc.gov.it/web/faq.html

La presente con la pubblicazione all'albo on-line e sul sito web dell'istituzione scolastica vale come notifica.

Si allegano:

1. Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111
2. Nota Ministero dell'Istruzione n. 1237 del 13 agosto 2021
3. Circolare Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021
4. Scheda di sintesi

Cordiali Saluti

Il Dirigente Scolastico

Paola Ercolano

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme correlate